



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Tributi, Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n°145 del 26-04-19

Reg. generale 693

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo contabile Cat. C a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all'ufficio tributi - Nomina Commissione giudicatrice

Il Responsabile del Servizio

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 174 del 18.12.2018 recante "Ridefinizione profili professionali, in attuazione del nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 18.12.2018 inerente la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 – Piano annuale 2019 nella quale è stata prevista l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con la qualifica di "Istruttore amministrativo contabile" Categoria C da assegnare all'area Tributi;

Dato atto:

- Che, con nota prot. N.588 del 08.01.2019, si è proceduto al preliminare esperimento della procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;
- Che con precedente propria determinazione 4 del 08.01.2019, è stata indetta procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001 per la copertura del posto di cui sopra e fissato il termine per la presentazione delle domande al giorno 11.02.2019;
- Che, in data 09.01.2019 di cui al prot. N. 703, è stato pubblicato l'avviso all'Albo pretorio del sito istituzionale dell'ente www.comune.siniscola.nu.it e nella sezione Amministrazione trasparente "Bandi di concorso";

Richiamata la determinazione n. 53 del 13.02.2019 con la quale si è proceduto all'indizione della procedura concorsuale, per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo contabile Cat. C da assegnare all'ufficio tributi, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 nonché dell'art. 8 comma 1 lett. B) del Regolamento comunale per l'accesso agli impieghi approvato con delibera di G.C. n. 99 del 3/09/2002, modificato con delibera di G.C. n. 142 del 30.09.2004;

Dato atto che, nella richiamata determinazione n. 53 del 13.02.2019 è stato attestato l'esito negativo della procedura di mobilità esterna tra Enti considerato che entro la data suddetta non sono pervenute domande;

Dato atto che, in riferimento alla procedura di selezione pubblica di cui trattasi si è proceduto alla pubblicazione all'albo pretorio on line e nella sezione "Amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di concorso", del Bando di concorso con gli allegati, giusto prot. N. 5705 del 12.03.2019, dove è stato indicato, come data di scadenza per la presentazione delle istanze, il termine perentorio delle ore 13:00 del 12.04.2019.

Considerato che un estratto del Bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale Repubblica Italiana – 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami" n. 20 del 12.03.2019 che ha assegnato la scadenza del 11.04.2019, per la presentazione delle istanze, corrispondente al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Guri;

Verificato che, con nota prot. 5794 del 13.03.2019 è stato pubblicato all'albo pretorio on line e nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di concorso", un avviso di rettifica della data di scadenza per la presentazione delle istanze al 11.04.2019 (anziché al 12.04.2019);

Richiamata altresì la propria determinazione n. 144 del 26.04.2019, avente all'oggetto: "Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di "Istruttore Amministrativo contabile" - Cat. "C" da assegnare all'ufficio tributi. Presa d'atto istanze pervenute, ammissione ed esclusione candidati.", con la quale si è provveduto ad ammettere/escludere i candidati al concorso, elencandone i nominativi in appositi allegati;

Dato Atto che il citato bando è stato pubblicato, ai sensi e nei modi di legge, dal 12.03.2019 al 11.04.2019;

Attesa la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico in oggetto, dopo aver visionato i nominativi dei candidati ammessi, per escludere cause di incompatibilità;

Verificato che, l'art. 107, comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., dispone che spetta ai dirigenti dell'Ente la presidenza delle Commissioni di concorso;

Dato atto che, sulla base dell'art. 18 del Regolamento per l'accesso agli impieghi approvato con Delibera di Giunta comunale n. 99 del 03.09.2019, modificato con delibera di G.C. n. 142 del 30.09.2004, la Commissione giudicatrice è composta:

- a) *"Da un Responsabile di servizio dell'Ente, che ne assume la Presidenza, ovvero, qualora la selezione riguardi la copertura di posti ascritti alla categoria "D", dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario Generale;*
 - b) *Da due esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle materie previste dalla selezione, scelti tra funzionari del Comune e di pubbliche amministrazioni, docent ed esperti esterni, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;*
- 2) *Gli esperti, pubblici dipendenti, preventivamente autorizzati dall'Amministrazione d'appartenenza, devono essere inquadrati in categoria almeno pari, rispetto a quella propria del posto messo a selezione;*

Richiamato l'art. 22 del Regolamento per l'accesso agli impieghi, che dispone quanto segue:

1. *Non possono far parte della stessa Commissione di selezione, in qualità, di componente, nè di segretario, coloro che si trovino in situazione di grave inimicizia, che siano uniti da vincolo di matrimonio o convivenza, ovvero da vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con altro componente o con uno dei candidati partecipanti alla selezione, come da allegata tabella”;*

Preso atto che

l'art. 35 del D.lgs. 165/2001 al comma 3) lett. e) dispone che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

... e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;

Considerato:

- che, al fine di garantire la par condicio nelle procedure concorsuali, i commissari si devono astenere ogni qual volta sia ipotizzabile anche solo un potenziale “conflitto di interessi” con uno dei candidati, principio, questo, espresso dal Tar Sicilia, Palermo, con la sentenza n. 2397 del 18 ottobre 2016.
- che, la normativa generale in materia di procedure concorsuali (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), dispone testualmente all'art. 11 che i componenti della commissione “*presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile*”.
- Che, segnatamente, l'articolo 51 c.p.c. sancisce che il giudice (e il commissario di concorso) ha l'obbligo di astenersi quando si trova in rapporto con l'oggetto della causa oppure con le parti, ovvero sia nei seguenti casi:
 - 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
 - 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o “commensale abituale” di una delle parti o di alcuno dei difensori;
 - 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o “grave inimicizia” o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
 - 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
 - 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
- Che, con formula di chiusura lo stesso art. 51 stabilisce infine che, in ogni altro caso in cui esistano “*gravi ragioni di convenienza*”, il giudice ha facoltà di richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi, rimettendo quindi, in capo allo stesso soggetto, la valutazione in ordine a quelle gravità. La norma, dunque, impone al giudice (e al commissario) di astenersi quando ha con la parte

(candidato) contatti e rapporti frequenti e intensi tali da pregiudicare l'imparzialità e la serenità di giudizio.

- Che il quadro normativo è oggi in parte mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012 (legge anticorruzione) che ha aggiunto l'articolo 6-bis alla legge 241/1990, sul procedimento amministrativo che impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi "*in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*", principio applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch'esse nella loro composizione "trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio", rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico in quanto la posizione rivestita dal valutatore del concorso, deve essere di terzietà rispetto ai concorrenti e non di mera imparzialità.
- Che, il principio di "astensione", deve essere applicato tutte le volte che possa manifestarsi un "sospetto", consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento per cui, tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale "conflitto di interessi" – anche atipico, suscettibile in concreto di riflettersi negativamente sull'andamento del procedimento per fatti oggettivi, anche di sola potenziale compromissione dell'imparzialità, oppure tali da suscitare ragionevoli e non meramente strumentali dubbi sulla percepibilità effettiva dell'imparzialità di giudizio nei destinatari dell'attività amministrativa e nei terzi – il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare all'autorità che lo ha nominato "tale situazione di conflitto, anche potenziale" e poi deve necessariamente astenersi (Tar Sardegna, sez. I, sent. n. 459/2013).
- Che, in particolare, il conflitto di interessi può esprimersi non solo in termini di grave "inimicizia" nei confronti di un candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare "amicizia" o assiduità nei rapporti (personali, scientifici, lavorativi, di studio), rispetto ad un concorrente.

Considerato che, dopo aver preso visione degli elenchi dei candidati alla selezione in oggetto, lo scrivente Responsabile di servizio, con il presente atto amministrativo, certifica di trovarsi in situazione di conflitto di interessi in quanto ha potuto riscontrare un vincolo di parentela fino al quarto grado con un candidato e di trovarsi in situazione di "conflitto di interessi potenziale" con altri due candidati alla selezione, vista l'assiduità dei rapporti di collaborazione di carattere lavorativo, per cui ritiene sia obbligatorio astenersi dal ruolo di Presidente di Commissione;

Ritenuto inoltre che, sempre dopo aver preso visione degli elenchi dei candidati, dover ricorrere ad una Commissione esterna in quanto ritiene possano esserci rapporti di collaborazione costante e di assiduità nei rapporti lavorativi tra due candidati e tutti i funzionari dell'Ente, tale da determinare una situazione potenziale di incompatibilità per il solo pericolo di una grave compromissione dell'imparzialità di giudizio, ovvero per evitare un sostanziale "turbamento" o "offuscamento" del principio di imparzialità e di viziare in toto le operazioni concorsuali (Tar Sicilia, sent. n. 2397/2016) e per non ledere il principio della par condicio tra concorrenti;

Ritenuto necessario pertanto, per le motivazioni di cui sopra, provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, attingendo da funzionari esterni, nelle persone di seguito individuate:

- Rag. Francesco Graziano Floris – Responsabile del settore finanziario e tributi del comune di Irgoli – Cat. D – Presidente (Nulla Osta acquisito al prot. N. 8469 del @-@ - Pag. 4 - @-@

- 12.04.2019);
- Dr.ssa Franca Pina Vedele – Responsabile dell'area amministrativa, finanziaria e tributi del comune di Onifai – Componente (Nulla Osta acquisito al prot. N. 7728 del 05.04.2019);
 - Dr.ssa Franca Coronas – Responsabile del settore amministrativo e vigilanza del comune di Torpè – Cat. D – Componente (Nulla osta acquisito al prot. N. 8063 del 09.04.2019);
 - Dr. Antonello Cucca, istruttore amministrativo del comune di Siniscola, Cat. C in qualità di segretario verbalizzante.

Considerato che i componenti esterni come sopra individuati per gli studi fatti, le funzioni svolte e le competenze acquisite offrono garanzie in ordine alla conoscenza delle materie specifiche oggetto del concorso;

Dato atto che è stato verificato per ciascuno dei componenti il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 35 del D.lgs. 165/2001 e che si è tenuto conto di quanto previsto dall'art. 57 del medesimo decreto in relazione alla riserva dei posti di componente alle donne;

Verificato che al Presidente e a ciascun componente saranno attribuiti i compensi come determinati dal DPCM 23/03/1995 e successive integrazioni e che ai componenti esterni della medesima Commissione devono essere, altresì, corrisposte, in quanto residenti fuori del Comune di Siniscola, il rimborso dell'indennità per missione nei modi di legge;

Visto il D.P.C.M. 23.03.1995 che determina i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Pubbliche Amministrazioni;

Dato atto:

- che il citato DPCM 23.3.1995 stabilisce, all'art. 1, comma 1, n. 2), la misura del compenso base da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici in €. 206,58 (pari a £ 400.000) per i concorsi relativi a profili professionali della categoria "C" (ex VI qualifica funzionale);
- che al suddetto compenso base deve aggiungersi, ai sensi dell'art. 2 del medesimo DPCM 23.3.1995, un compenso integrativo pari a € 0,41 (£ 800) per ciascun elaborato o candidato esaminato nel concorso della suddetta categoria;

Ritenuto dover altresì rimborsare ai componenti esterni della Commissione residenti in Comuni diversi da quello di Siniscola il rimborso per indennità chilometriche relative ai viaggi effettuati per il raggiungimento di Siniscola nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina;

Dato atto che per il costo della benzina, anche in relazione alla volatilità ed ai prezzi differenziati praticati dai vari gestori, è stato considerato il "prezzo medio nazionale" pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico;

Ritenuto, quindi, di dover assumere l'impegno di spesa nell'importo di complessivi €. 1.200,00 per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti esterni della Commissione Esaminatrice del Concorso in oggetto;

Visti:

- la Legge n. 190 del 6 Novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,

- trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 97 del 2016);
- il Decreto Legislativo n. 126 del 10 Agosto 2014 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 - gli articoli 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo nr. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. e int. che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa liquidazione;
 - lo Statuto Comunale;
 - il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 - il vigente Regolamento Comunale dei Concorsi e quello per la mobilità esterna;
 - gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che riguardano il conferimento di funzioni e responsabilità ai responsabili dei servizi;
 - il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 - il Regolamento Comunale di Contabilità;
 - il Decreto del Sindaco n. 1 del 20.02.2019 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Servizio tributi, turismo, cultura, sport, spettacolo e P.I.;

Ritenuto poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;

Dato atto, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Siniscola, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento;

DETERMINA

- Di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di astenersi dall’espletare le funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice nella selezione pubblica, per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo contabile Cat. C da assegnare all’ufficio tributi per l’esistenza di vincoli di parentela fino al quarto grado con un concorrente e di un potenziale “conflitto di interessi” con altri due concorrenti, per le motivazioni di cui in premessa;
- Di attestare la sussistenza di un potenziale “conflitto di interessi” dei funzionari in servizio presso il comune di Siniscola vista l’assiduità nei rapporti di carattere lavorativo rispetto a due concorrenti, per le motivazioni di cui in premessa, suscettibile in concreto di riflettersi negativamente sull’andamento del procedimento per fatti oggettivi, anche di sola potenziale compromissione dell’imparzialità, ovvero tali da suscitare ragionevoli e non meramente strumentali dubbi sulla percepibilità effettiva dell’imparzialità di giudizio
- Di nominare pertanto la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’assunzione di un Istruttore Amministrativo Contabile, cat. C a tempo pieno ed indeterminato, attingendo da funzionari esterni, nelle

persone di:

- Rag. Francesco Graziano Floris – Responsabile del settore finanziario e tributi del comune di Irgoli – Cat. D – Presidente (Nulla osta acquisito al Prot. N. 8469 del 12.04.2019);
 - Dr.ssa Franca Pina Vedele – Responsabile dell'area amministrativa, finanziaria e tributi del comune di Onifai – Componente (Nulla osta acquisito al Prot. N. 7728 del 05.04.2019);
 - Dr.ssa Franca Coronas – Responsabile del settore amministrativo e vigilanza del comune di Torpè – Cat. D – Componente (Nulla osta acquisito al Prot. N. prot. 8063 del 09.04.2019);;
 - Dr. Antonello Cucca, istruttore amministrativo del comune di Siniscola, Cat. C in qualità di segretario verbalizzante.
- Di impegnare la somma presunta di €. 1.200,00 per compenso e rimborso spese ai componenti esterni imputando la spesa sul Cap. 241 imp.458 del Bilancio in corso.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15

giorni consecutivi al n. dal 26-04-2019 al 11-05-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA